

**Chiarimenti sulla riconoscibilità tariffaria degli investimenti indicati nei piani di sviluppo dell'impianto, di cui all'articolo 15 del decreto 226/11, e sui criteri per i riconoscimenti tariffari nei casi di disaccordo tra Ente locale concedente e gestore uscente, di cui all'articolo 5, comma 16, del medesimo decreto**

**1) Sulla base di quali criteri trovano riconoscimento tariffario i costi relativi agli interventi di estensione della rete di distribuzione, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 (di seguito: decreto 226/11)?**

L'Autorità, come indicato nella deliberazione 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS, nell'ambito delle verifiche sui bandi di gara procede a valutare la coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante.

Nell'ambito di tali attività, l'Autorità si riserva di valutare, ai fini dei riconoscimenti tariffari degli investimenti effettuati in attuazione del piano di sviluppo definito in sede di affidamento del servizio, la sussistenza di condizioni di sviluppo ragionevoli e di adeguate analisi costi-benefici.

L'Autorità, in particolare, ritiene che siano meritevoli di riconoscimento tariffario solo gli investimenti che siano effettuati in condizioni di economicità e che, di conseguenza, le condizioni minime di sviluppo debbano individuare livelli compatibili con lo sviluppo economico del servizio. Come indicato nell'Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016, 455/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 455/2016/R/GAS), con la quale l'Autorità ha formulato osservazioni rispetto al bando di gara dell'ATEM Belluno, in caso di estensioni di rete che eccedano il livello individuato nelle condizioni minime di sviluppo è previsto:

- un onere a carico delle imprese, per la quota relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11<sup>1</sup>; gli investimenti che le imprese aggiudicatrici effettuano in esito alle offerte, per la parte che eccede il livello corrispondente alle condizioni minime di sviluppo, non potranno concorrere alla determinazione del livello del capitale investito rilevante ai fini tariffari (riconoscimento di ammortamento e remunerazione del capitale investito);
- un onere diretto a carico dei clienti finali che richiedano la connessione, per la parte di estensione della rete che eccede il livello delle condizioni minime di sviluppo e quello offerto in sede di gara dalle imprese.

Come evidenziato nell'Allegato A alla deliberazione 455/2016/R/GAS, il decreto 226/11 individua i Comuni montani quale esempio di zone disagiate, ovvero quali zone a bassa densità di popolazione e, quindi, nella prospettiva di metanizzazione, a bassa densità d'utenza.

Nel medesimo documento l'Autorità ha ritenuto che i limiti di "Densità minima PDR per km<sup>2</sup>" in tali zone disagiate debbano prevedere un valore tale per cui, sul piano tariffario, sia possibile garantire una piena socializzazione del costo. Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto del contesto geomorfologico caratterizzante i Comuni dell'ambito, l'Autorità - anche in

---

<sup>1</sup> Metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisino la necessità.

relazione agli orientamenti per il riconoscimento degli investimenti nelle reti di distribuzione del gas nelle località di avviamento riportati nel documento per la consultazione 28 aprile 2016, 205/2016/R/GAS, successivamente confermati con la deliberazione 1 dicembre 2016, 704/2016/R/GAS - ha ritenuto ragionevole che tali limiti non possano essere superiori a 20-25 metri per utente.

**2) Sulla base di quali criteri trovano riconoscimento tariffario i costi relativi agli interventi di potenziamento della rete di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto 226/11?**

I principi generali alla base dei riconoscimenti tariffari illustrati in relazione agli interventi di estensione della rete trovano applicazione anche con riferimento agli interventi di potenziamento della rete.

Su queste basi, tali investimenti troveranno riconoscimento tariffario solo qualora supportati da adeguate analisi costi-benefici e a condizione che non eccedano il livello eventualmente individuato nelle condizioni minime di sviluppo presenti nel bando di gara.

**3) Sulla base di quali criteri trovano riconoscimento tariffario gli interventi di sostituzione di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto 226/11?**

La riconoscibilità tariffaria degli interventi di sostituzione, afferenti il rifacimento delle reti esistenti (che andranno dismesse), è subordinata a valutazioni inerenti il rispetto dei criteri di sicurezza e affidabilità delle reti medesime, tenuta in considerazione la dislocazione dell'utenza servita. Le reti sostituite devono essere funzionali al servizio delle medesime utenze servite dalla rete precedentemente posata.

Il riconoscimento tariffario di tali interventi è subordinato inoltre, al pari di tutti gli altri investimenti, a valutazioni relative al rispetto di condizioni di economicità nella realizzazione degli investimenti.

Eventuali estensioni della rete sostituita rispetto alla rete originariamente posata dovranno essere adeguatamente motivate e tali interventi saranno oggetto dell'analisi-costi benefici.

Ai fini di tali valutazioni, nell'ambito delle raccolte dati per le determinazioni delle tariffe verranno richieste informazioni relative alla rete realizzata in sostituzione della rete esistente e alla rete dismessa, tra cui il tipo di materiale oggetto di sostituzione. Nei casi di materiali non "critici" verranno inoltre richieste informazioni relative alla vetustà delle reti, al fine di valutare le condizioni di economicità nella realizzazione dell'intervento di sostituzione.

**4) Sulla base di quali criteri trovano riconoscimento tariffario i costi relativi agli interventi integrativi e scostamenti rispetto al documento guida di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto 226/11 e i costi relativi a interventi di ottimizzazione di cui al punto C. del disciplinare di gara tipo (Allegato 3 al decreto 226/11)?**

In linea generale, gli interventi integrativi e scostamenti rispetto al documento guida e gli interventi di ottimizzazione possono essere ricondotti nel loro complesso alle tre tipologie di cui ai precedenti quesiti 1-3, ovvero interventi di estensione della rete, interventi di potenziamento e interventi di sostituzione. I criteri di riconoscimento tariffario che verranno applicati corrispondono quindi a quelli illustrati nelle risposte ai precedenti quesiti.

**5) Nei casi di disaccordo tra Ente locale concedente e gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso di quest'ultimo, di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, quali criteri verranno adottati ai fini dei riconoscimenti tariffari?**

In coerenza con quanto illustrato nei chiarimenti pubblicati in data 13 marzo 2015 e in data 3 ottobre 2016, l'Autorità procederà, all'esito della definitiva fissazione del valore di rimborso, a ridefinire la tariffa di riferimento spettante al gestore d'ambito, sulla base del valore del capitale investito netto determinato a valle del contenzioso.

Si evidenzia che nei casi di valore di rimborso definito a valle del contenzioso, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata: i valori di rimborso così determinati non saranno soggetti alla valutazione di idoneità ai fini dei riconoscimenti tariffari, da parte dell'Autorità (cfr. articolo 19, comma 1 e articolo 20, comma 1, della deliberazione sopra citata).